



Rep. Ord. N° 570

del 05/09/2016

Oggetto: Regolamentazione della sosta in via Santa Elena nella Municipalità di Chirignago-Zelarino. Istituzione di uno stallo di sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio delle persone invalide.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- è pervenuta alla Direzione Mobilità e Trasporti istanza con nota di richiesta PG/2016/0289377 del 17/06/2016 per l'istituzione di uno stallo di sosta consentita e riservata per persone invalide in via Santa Elena nella Municipalità di Chirignago-Zelarino;

Ritenuto:

- opportuno istituire lo stallo richiesto per persone invalide in via Castellana con il fine sociale di poter garantire e favorire una migliore condizione di mobilità e libera circolazione urbana per tutti gli utenti cittadini diversamente abili;

Visto:

- la nota PG/2016/361758 del 29/07/2016 con parere favorevole da parte della Direzione Municipalità di Chirignago-Zelarino per la realizzazione di uno stallo di sosta riservato alle persone invalide da realizzarsi in via Santa Elena nel fronte e prossimità del civico di riferimento n. 13;
- la nota della Direzione Mobilità e Trasporti di cui al PG/2016/396099 del 23/08/2016 trasmessa alla Direzione LL.PP. per diretta competenza ed evasione, di poter istituire e realizzare n. 1 (uno) stallo di sosta e di riservarlo alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide lungo il margine laterale sinistro in ingresso da via Miranese in vicinanza e prossimità del civico di riferimento n. 13 di via Santa Elena, dove non vige il divieto di sosta h. 0-24 con rimozione forzata del veicolo, nella Municipalità di Chirignago-Zelarino;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- gli artt. 158 e 159 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

ORDINA

Istituire n. 1 (uno) stallo di sosta consentita e riservata ai veicoli al servizio delle persone invalide lungo il margine laterale sinistro in ingresso da via Miranese in vicinanza e prossimità del civico di riferimento n. 13 di via Santa Elena, dove non vige il divieto di sosta h. 0–24 con rimozione forzata del veicolo, nella Municipalità di Chirignago–Zelarino.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Direzione LL.PP. della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto con la segnaletica devono essere rimossi.

Dell’avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e alla Direzione Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l’ora.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell’art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 05 settembre 2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

arch. Loris Sartori

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L’eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.